



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 65 del 2021, proposto da

-OMISSIS-e -OMISSIS-in proprio e nell'interesse delle figlie minori -OMISSIS- e -OMISSIS-;

-OMISSIS-e -OMISSIS-in proprio e nell'interesse dei figli minori -OMISSIS-e -OMISSIS-;

-OMISSIS-e -OMISSIS-in proprio e nell'interesse dei figli minori -OMISSIS-e -OMISSIS-;

-OMISSIS-e -OMISSIS-in proprio e nell'interesse della figlia minore -OMISSIS-;

-OMISSIS-e -OMISSIS-in proprio e nell'interesse dei figli minori -OMISSIS-;

tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Scifo e Linda Corrias, del foro di Oristano e

dall'avv. Renate Holzeisen del foro di Bolzano con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia autonoma di Bolzano, nella persona del proprio Presidente e rappresentante legale *pro tempore*, con gli avv.ti Renate von Guggenberg, Alexandra Roilo, Laura Fadanelli, Cristina Bernardi, Gianluigi Tebano dell'Avvocatura della Provincia, con domicilio digitale come da rispettive PEC da Registri di Giustizia;

Azienda sanitaria dell'Alto Adige, in persona del Direttore generale *pro tempore*; non costituita;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.

1) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 18/2021 del 01.04.2021, del Presidente della Provincia avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata in data 01.04.2021, nella parte in cui prevede che: "20) fino al termine del progetto sperimentale avviato dall'azienda sanitaria dell'Alto Adige per il monitoraggio della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 nella popolazione scolastica altoatesina, si potranno avvalere della didattica in presenza esclusivamente gli alunni e le alunne che si sottoporranno allo screening, ferme restando le determinazioni dell'azienda sanitaria in esito ai test effettuati. Per gli alunni e le alunne che non parteciperanno al suddetto programma di monitoraggio e testing le attività didattiche e scolastiche proseguiranno in modalità di didattica digitale integrata".

2) dell'ivi richiamata lettera del 1 aprile 2021, prot. n. 0089277/21 del Direttore Generale e del Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria locale dell'Alto Adige;

3) delle "Indicazioni operative per il progetto »Test antigenici rapidi **nasali** nella scuola della Provincia di Bolzano«" del 30.03.2021 ASDAA prot. 0085912-BZ;

4) di tutti gli altri atti presupposti, infraprocedimentali, conseguenti ed esecutivi, anche se non conosciuti ivi compresa l'ordinanza n.15 del 19.03. 2021 del Presidente della provincia autonoma di Bolzano, ove ancora efficace.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che:

con il ricorso indicato in epigrafe i ricorrenti, genitori di figli che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado in differenti comuni della Provincia, impugnano:

- l'ordinanza del Presidente della Provincia di cui in epigrafe recante "ulteriore misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", nella parte in cui prevede che fino al termine del progetto sperimentale per il monitoraggio della diffusione dell'infezione da SARS-COV-2 esclusivamente gli alunni che si sottoporranno ad uno screening bisettimanale potranno avvalersi della didattica in presenza, mentre per coloro che non parteciperanno al programma di screening, le attività di didattica e scolastiche proseguiranno in forma di didattica digitale;

- le indicazioni operative per il progetto "Test antigenici rapidi **nasali** nella scuola della Provincia di Bolzano" approvate dalla Direzione sanitaria dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nella versione del 30.03.2021;

- la lettera di data 01.04.2021 del Direttore generale e del Direttore Sanitario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige;

è impugnata altresì, se e per quanto ancora efficace, l'ordinanza n. 15 di data 19.03.2021 del Presidente della Provincia autonoma.

I ricorrenti assumono l'illegittimità degli indicati provvedimenti

I) per violazione di legge e vizi motivazionali, in quanto il Presidente della Provincia avrebbe adottato la misura sperimentale dei tamponi bisettimanali in autosomministrazione nelle scuole, nonostante si tratti di una misura né prevista dall'art. 1 della L.P. n. 4/2020, né proposta dalla Commissione di esperti, ossia dall'organo tecnico consultivo della Provincia autonoma di Bolzano, appositamente istituito ai sensi dell'art. 2 della L.P. 4/2020, ma meramente suggerita dall'Azienda sanitaria, e quindi da un organo diverso da quello normativamente previsto. Il diritto all'istruzione dei minori verrebbe subordinato in modo illegittimo ad una sperimentazione invasiva che si tradurrebbe in un trattamento sanitario di fatto effettuato senza il libero consenso degli interessati.

II) Violazione dell'art. 2 del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021 che prevedendo che dal 7 aprile al 30 aprile 2021 lo svolgimento dell'attività scolastica è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale avrebbe sottratto al Presidente della Provincia di Bolzano la competenza a introdurre misure più restrittive rispetto a quelle statali, prevedendo la possibilità di deroghe solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità, adeguatamente motivati. Nel caso concreto l'istruttoria scientifica sottesa al monitoraggio sistematico delle strutture scolastiche sarebbe manifestamente illogica e carente, anche perché non sarebbe stato valutato l'impatto psicologico e sanitario del progetto sperimentale sui minori. La necessità dell'attivazione in ambito scolastico del progetto sperimentale per il monitoraggio sarebbe solo apparentemente e, in ogni caso, non adeguatamente e sufficientemente motivata. Le libertà fondamentali verrebbero inutilmente sacrificate e le garanzie costituzionali in materia di normativa emergenziale, specie in relazione all'efficacia temporanea e alla motivazione adeguata, sarebbero eluse. Il richiamo alle norme statutarie sarebbe erroneo e inutile, in quanto il compito di coordinamento sanitario in caso di epidemie internazionali è materia riservata in via esclusiva allo Stato.

III) Lamentano anche i ricorrenti che non può ritenersi che la sperimentazione in questione avvenga su base volontaria, quando l'accesso a scuola viene consentito solo a chi si sottopone al tampone invasivo. Con richiamo all'art. 32 Cost. e all'art. 1 della Carta europea dei diritti si afferma che l'imposizione agli scolari di tamponi in autosomministrazione violi la dignità umana. Nel caso all'esame sarebbe mancato, inoltre, qualsiasi bilanciamento degli interessi, in quanto non sarebbero state valutate in alcun modo eventuali alternative.

Costituendosi in giudizio la Provincia autonoma eccepisce che l'ordinanza n. 18 di data 01.04.2021 sarebbe al punto 20, qui impugnato, meramente ripetitiva del disposto di cui al punto 2 dell'ordinanza n. 15 di data 19.03.2021, in relazione al quale e all'utilizzo di test **nasali** in ambito scolastico, è intervenuto sia il parere della Commissione di esperti sia il nulla osta del Ministro della salute.

Contesta la Provincia autonoma anche che le ordinanze presidenziali impugnate compromettano il diritto all'istruzione, il quale verrebbe solo temperato con le esigenze di valori di pari rango, quale il diritto alla salute. Espone anche la Provincia che il fine perseguito dal progetto sperimentale avviato è proprio quello di rendere possibile l'attività didattica in presenza. Rileva ancora la Provincia che ai fini della sperimentazione verrebbero utilizzati solo test certificati, di semplice utilizzo e da non inserire in profondità nella cavità nasale, con la esclusione, pertanto, di qualsiasi pericolo di lesioni gravi o di istigazione all'abuso della professione sanitaria, e contrappone all'affatto dimostrato, ma meramente affermato rischio di danno grave e irreparabile dei ricorrenti, la tutela della salute della collettività.

Ritenuto, alla stregua della sommaria delibazione consentita nella presente sede cautelare monocratica, che le ordinanze impugnate non possano dirsi inappuntabili né sotto il profilo dell'istruttoria eseguita, né sotto quello della motivazione resa, posto che non sono esplicitate le ragioni che hanno determinato l'autorità provinciale a imporre l'effettuazione obbligatoria dello screening diagnostico al fine della partecipazione alle attività didattiche in presenza; né risultano

indicati, se non in termini estremamente generici, i dati relativi all'andamento epidemiologico, in particolare in ambito scolastico, e non sono esplicitati i suoi effetti sul sistema sanitario locale;

Ritenuto, quanto al pericolo di danno grave lamentato dai ricorrenti, che esso è stato declinato in modo sommario ed estremamente generico, posto che non è stata né descritta né minimamente provata la concreta incidenza della misura di screening impugnata sulla salute psico-fisica degli alunni, e che a fronte dei chiarimenti forniti dalla Provincia in relazione alla tipologia dei test certificati che verranno impiegati e alle modalità d'utilizzo degli stessi, appare non perspicuo il paventato pregiudizio grave e irreparabile sulla salute dei minori.

Ritenuto infine che il decreto cautelare del Consiglio di Stato n. 1806 del 03.04.2021 richiamato dai ricorrenti nell'istanza di misura cautelare monocratica, non si attaglia al caso all'esame quanto al corretto bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, posto che in quel caso all'esigenza di tutela della salute pubblica si contrapponeva il diritto individuale alla salute di un'unica alunna, e quindi una situazione affatto estensibile alla generalità degli scolari;

Ritenuto, inoltre, che nella fattispecie viene all'esame la più generale questione della coerenza scientifica, ragionevolezza e proporzionalità dell'obbligo imposto agli alunni di sottoporsi ad un progetto per il monitoraggio della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 al fine della fruizione in presenza dei servizi scolastici e che non è stata depositata alcuna documentazione scientifica concernente l'impatto psico-fisico sugli studenti di un simile programma di monitoraggio e testing;

Ritenuto che, già dalla considerazione sopra formulata, appare evidente come in questa sede di deliberazione sommaria non possa il giudice trarre conclusioni in assenza – e, men che meno, in sostituzione – di documenti scientifici in relazione agli effetti sugli studenti, nemmeno chiaramente e plausibilmente descritti dai ricorrenti, sicché solo all'esito della valutazione di ragionevolezza, sarà possibile una decisione in sede giurisdizionale.

Ritenuto, per quanto precede, di dover respingere l'istanza cautelare e di fissare la trattazione collegiale come in dispositivo.

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 27 aprile 2021, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso in Bolzano il giorno 8 aprile 2021.

	Il Presidente
	Michele Menestrina